

Il Presidente Provinciale p.t.
Dott. Stefano Vignando

pec: udine@pec.snami.org

Al Direttore Generale

ASUFC

asufc@certsanita.fvg.it

e per conoscenza:

Al Sig. Assessore alla Salute

Regione FVG

assessorosalute@certregione.fvg.it

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

salute@certregione.fvg.it

Al Direttore Generale ARCS

arcs@certsanita.fvg.it

Al Sig. Presidente

OMCeO Udine

segreteria.ud@pec.omceo.it

Alla Corte dei Conti

Sez. Reg. Controllo

friuliveneziagiulia.controllo@corteconticert.it

Oggetto: Regolamento ex comma 10 dell'art. 8, Legge regionale 13/2025. Sollecito

Con nostre precedenti dd. 02.04.2026, 15.05.2026 e 26.06.2026 ([all.1](#)) **tuttora non riscontrate**, abbiamo ricordato che la **Legge Regionale 13/2025** con il **comma 5 dell'art. 8** *“introduce in via sperimentale, come misura innovativa e integrativa rispetto agli istituti già previsti dall’Accordo collettivo nazionale (ACN) ... la riduzione temporanea dei carichi assistenziali assegnati ai singoli medici, subordinatamente alla redistribuzione degli assistiti eccedenti, con mantenimento del rapporto convenzionale.”*.

Il successivo **comma 6** prevede la possibilità per i MMG RUAP di richiedere la riduzione del massimale individuale in presenza di specifiche e ben precise condizioni (elencate) tra le quali lo *“stato di gravidanza”* e la *“presenza di figli minori ...”*, ciò ad integrazione di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 38 ACN come confermato dall'ultimo paragrafo dell'art. 11 del vigente AIR.

Il **comma 8** dispone che per i MMG *“l’Azienda sanitaria regionale autorizza l'autolimitazione fino al limite minimo di mille assistiti”* mentre il successivo comma 9 riguarda i PLS.

Il Presidente Provinciale p.t.

Dott. Stefano Vignando

pec: udine@pec.snami.org

Infine, il **comma 10** prevede che “*Ciascuna Azienda sanitaria regionale, sentito il proprio comitato aziendale, adotta proprio regolamento che individua le modalità applicative di quanto previsto ai commi 8 e 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*”: i 90 giorni sono trascorsi da molto tempo ma il Comitato aziendale non è stato né informato, con trasmissione di una bozza/proposta, né tanto meno “sentito”: si chiede pertanto di provvedere al più presto.

E’ sorprendente e paradossale che da un lato si cerchi mediante norme e accordi, e in ogni modo, di rendere la Professione di MMG giustamente più attrattiva soprattutto per le sempre più numerose giovani donne medico, anche fidelizzando chi già la esercita, e dall’altro si ometta di dare seguito a quelle norme e a quegli accordi, talora raggiunti faticosamente per resistenze che non albergano di certo nella parte sindacale, che cercano, se fossero applicati, di dare soluzioni a problemi reali.

Abbiamo inoltre aggiunto che, se da un lato è aumentata la sensibilità del legislatore regionale, e dell’Assessore competente in particolare, rispetto ad alcuni aspetti della Professione, dall’altro la burocrazia settoriale nelle Aziende sanitarie e più in generale nelle Amministrazioni che in Regione si occupano di sanità territoriale, ritenuta forse residuale quasi fosse una cenerentola, parrebbero rimaste ferme a decenni fa quando imperava la plethora medica e talora il ricatto occupazionale.

Come spiegare altrimenti i tanti problemi e le tante criticità tuttora insolute, pur essendo risolvibili applicando norme e accordi: i Comitati - soprattutto quello regionale - che si riuniscono assai di rado con frequenti posticipi delle convocazioni; le interpretazioni unilaterali di accordi come l’AIR ad oggi inapplicato rispetto ai vari istituti qualificanti; le mancate risposte alle nostre istanze motivate che paiono configurarsi quale vera e propria resistenza alla trasparenza; gli inadempimenti che parrebbero sfociare in vero e proprio sabotaggio degli accordi vigenti e perfino delle norme come il DM. 77; il mancato confronto sulle CdC, e via dicendo ...

Tornando all’oggetto della presente, anche il vigente ACN prevede specifiche agevolazioni in caso di gravidanza, come ad es. al comma 7 dell’art. 44, ma le previste “**modalità di reperibilità domiciliare**”, pur previste dall’ACN e declinate in AIR e nonostante le nostre reiterate richieste, **non sono ancora state applicate.**

Dobbiamo pertanto rinnovare l’invito a procedere celermente per portare a compimento le previste azioni propedeutiche per applicare compiutamente l’ACN e la citata norma regionale.

Nel rimanere in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Gonars, 19 agosto 2026

Dott. Stefano Vignando